



## COORDINAMENTO CAO CALABRIA

12/5/2017.

Oggetto: comunicazioni.

Ai colleghi iscritti all'Albo degli Odontoiatri della Regione Calabria

In riferimento alla Sentenza della Corte Costituzionale n° 106/2017 che **dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 5** della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n. 10 (Norme per la tutela della salute dei pazienti nell'esercizio delle attività specialistiche odontoiatriche) e che, giustamente tanta preoccupazione desta tra gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri, la CAO Calabria intende precisare che in data 17 ottobre 2016 si è riunito il Tavolo Tecnico paritetico ai sensi dell'art.7 comma 7 della Legge regionale n°10/2016 che nel verbale al punto due così recita:

*“Ciò posto, è evidente che restano pienamente validi ed efficaci tutti gli articoli della Legge Regionale n°10/2016 non impugnati e che comunque, l'eventuale successiva declaratoria di incostituzionalità degli artt.4 e 5 della Legge Regionale 10/2016 risulterebbe ininfluyente sulla corretta applicazione del residuale testo normativo.*

*Ne consegue che, anche sotto questo diverso profilo, per gli “studi odontoiatrici” continua a trovare piena e integrale applicazione la Legge Regionale n°10/2016, fatta salva la eventuale cancellazione del testo degli artt.4 e 5 laddove la Corte Costituzionale accogliesse il ricorso che, comunque, è bene ribadire, non inficia in alcun modo né i requisiti strutturali, tecnologici e normativi, né il procedimento mediante SCIA, previsti dalla LR 10/2016.”*

**Pertanto come già previsto dal suddetto Tavolo Tecnico, alla luce della Sentenza della Corte Costituzionale n° 106/2017, si intende tranquillizzare tutti i colleghi che la Legge Regionale n° 10 2016 è vigente alla data odierna.**

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL COORDINAMENTO

dott.Giuseppe Guarnieri

IL PRESIDENTE CAO CZ

dott. Salvatore De Filippo

IL PRESIDENTE CAO RC

dott.Filippo Frattima

IL PRESIDENTE CAO KR

dott.Corrado Bellezza

IL PRESIDENTE CAO VV

dott.Giovanni Rubino